

Legge regionale 30 marzo 1990, n. 23.

**Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 «Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio» e alla legge regionale 10 luglio 1986, n. 26 «Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 31».**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

Modifica all'articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31

1. L'articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 è così sostituito:

«Articolo 15

1. L'organizzazione dei servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14 e il conferimento di contributi agli studenti, anche se provenienti da altri comuni, che fruiscono dei servizi, compete ai comuni sede delle istituzioni scolastiche e formative.»

#### Art. 2

Modifica all'articolo 22 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31

1. L'articolo 22 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31, modificato dall'articolo 9 della legge regionale 10 luglio 1986, n. 26, è così sostituito:

«art. 22 - Riparto dei fondi.

1. Il fondo regionale per il diritto allo studio, di cui al successivo art. 23, viene suddiviso in quattro quote fissate nel modo seguente:

- a) la prima quota, non inferiore all'87% del fondo complessivo, è costituita per far fronte agli interventi previsti agli artt. 5 e 6;
- b) la seconda quota, non superiore al 5% del fondo complessivo, è costituita per far fronte agli interventi previsti all'articolo 8 e sarà ripartita dalla Giunta regionale, con apposita normativa;
- c) la terza quota, non superiore al 5% del fondo complessivo, è costituita per far fronte agli interventi previsti dall'art. 18;
- d) la quarta quota, non superiore al 3% del fondo complessivo, è costituita per il funzionamento degli organi collegiali territoriali e sarà ripartita dalla Giunta regionale secondo criteri fissati dalla stessa.

2. La predetta prima quota è ripartita tra i comuni della Regione secondo i seguenti criteri:

- a) 90% in rapporto alla popolazione scolastica, anche se proveniente da altri comuni, iscritta e frequentante le diverse istituzioni scolastiche e formative aventi sede nel comune;

- b) 10% da riservare ai comuni che si trovano a dover fronteggiare oneri sproporzionati alla propria dimensione demografica ed esigenze particolari valutate e definite in sede di piano di riparto.

3. Con proprie determinazioni esecutive, la Giunta regionale, sentita la sesta commissione consiliare, determina le percentuali secondo cui il contributo assegnato ai comuni, dovrà essere destinato a specifici servizi tra quelli previsti agli artt. 5 e 6, con eventuale vincolo di destinazione agli stessi.

4. I comuni che non presentino il piano annuale degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31, così come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 1986, n. 26, sono ammessi soltanto alla ripartizione della percentuale del 90% della quota di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo.

5. I dati riguardanti la popolazione scolastica frequentante le diverse istituzioni scolastiche e formative nei comuni della Regione saranno annualmente forniti dai provveditorati agli studi per il tramite del sovraintendente scolastico regionale.

6. L'erogazione della suddetta quota del fondo è disposta in due rate annuali di pari importo; una prima a seguito della eseguibilità acquisita dalla deliberazione di riparto annuale; una seconda, a saldo, entro il 31 luglio di ogni anno.

7. I fondi così erogati debbono essere destinati dai comuni al finanziamento di specifici capitoli di spesa, riguardanti le materie del diritto allo studio, secondo l'articolazione di interventi previsti dalla presente legge.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 marzo 1990

Cremonese

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 30 marzo 1990, n. 23**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 15 dicembre 1988 dove ha acquisito il n. 432 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Contolini, Marchetti, Bragaja, Curti e Beggato;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> in data 16 gennaio 1989;
- La 6<sup>a</sup> commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 2 febbraio 1990, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Gian Pietro Favaro ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 febbraio 1990, n. 569;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 23 febbraio 1990;
- Il Commissario del Governo, con nota 24 marzo 1990, n. 4413/21104/2, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento per l'informazione e l'orientamento al lavoro e per il diritto allo studio.